# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

# 11a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 35° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975

### Presidenza del Presidente POZZAR

| INDICE   | FERRALASCO 509  |
|--|---|
| DISEGNI DI LEGGE   | GIULIANO, relatore alla Commissione .508, 509   |
| IN SEDE DELIBERANTE  |   |
| Discussione e rinvio:  | La seduta ha inizio alle ore 10,25.   |
| « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B) (D'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati): | MANENTE COMUNALE, se-<br>gretario, legge il processo verbale della se-<br>duta precedente, che è approvato.                 |
| PRESIDENTE   | IN SEDE DELIBERANTE   |
| MAROTTA  | Discussione e approvazione del disegno di<br>legge:   |
| Discussione e approvazione:  | « Aumento della misura degli assegni fami-  |
| « Aumento della misura degli assegni fa-<br>miliari » (1980-B) (Approvato dal Senato e<br>modificato dalla Camera dei deputati):   | liari » (1980-B) (Approvato dal Senato e<br>modificato dalla Camera dei deputati)   |
| PRESIDENTE   | PRESIDENTE. L'ordine del giorno<br>reca la discussione del disegno di legge:<br>«Aumento della misura degli assegni familia |
|  |   |

35° Resoconto sten. (21 maggio 1975)

ri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Giuliano di illustrare alla Commissione le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

GIULIANO, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, come ricorderete, nella seduta del 3 aprile 1975 la Commissione approvò il disegno di legge d'iniziativa governativa riguardante l'aumento della misura degli assegni familiari, apportandovi due emendamenti: il primo concernente l'arrotondamento degli importi a lire 9.880 mensili e 2.280 settimanali, il secondo relativo alla decorrenza, che fu portata al 1º febbraio 1975. In quella seduta venne anche accolto un ordine del giorno che si riferiva all'aumento della misura degli assegni familiari per coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Il disegno di legge, trasmesso alla Camera dei deputati, ha poi dato luogo ad una discussione molto animata particolarmente su emendamenti, proposti in quella sede, tendenti a stabilire la perequazione automatica degli assegni familiari e la loro detassazione nonchè l'aumento del 20 per cento degli assegni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1º febbraio 1975.

Il rappresentante del Governo, dopo aver fornito alcuni chiarimenti circa l'andamento della gestione della Cassa unica assegni familiari si è dichiarato contrario alla perequazione automatica ed alla detassazione, ma favorevole alla richiesta di aumento degli assegni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, però con decorrenza 1º luglio 1975. Dopodichè, fallito un tentativo del rappresentante del Governo di far passare un emendamento all'articolo 1, tendente a riportare la decorrenza a quella originariamente prevista nel testo governativo, e cioè al periodo di paga in corso alla data d'inizio del mese successivo a quello d'entrata in vigore della legge, la 13<sup>a</sup> Commissione della Camera approva gli articoli 1 e 2 del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato. Quanto agli emendamenti ai quali ho prima accennato, essendo stati ritirati dai presentatori le proposte relative alla perequazione automatica ed alla detassazione, la Commissione ha insistito, nonostante il parere sfavorevole della quinta Commissione, sull'articolo aggiuntivo riguardante l'aumento degli assegni familiari a coltivatori diretti, mezzadri e coloni, chiedendo in merito un secondo esame da parte della Commissione bilancio e programmazione economica. La quinta Commissione riesaminava allora la questione, esprimendo questa volta parere favorevole, sicchè la Commissione di merito approvava due articoli aggiuntivi, fatti propri dal Governo, il primo dei quali porta, a decorrere dal 1º luglio 1975, la misura degli assegni familiari per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per ciascun figlio o persona equiparata a carico, da lire 78.000 a lire 95 mila annue, mentre il secondo prevede la relativa copertura: lo Stato vi provvederà elevando il suo contributo alla Cassa unica assegni familiari fino a raggiungere gli 80 miliardi annui a partire dal 1977.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge, al quale la nostra Commissione nella seduta del 3 aprile scorso — come ho già detto — aveva apportato due emendamenti senza alcun dubbio migliorativi, ritorna al nostro esame con la conferma, da parte della Camera, di tali miglioramenti e con un ulteriore perfezionamento riguardante coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per il quale, invero, in questa stessa aula erano state opposte ragioni di carattere finanziario nonchè l'impossibilità di reperire le relative fonti di copertura. Io, confermando ancora una volta il mio pensiero circa il fatto che i provvedimenti adottati per la disciplina degli assegni familiari non risolvono tutti i problemi relativi agli stessi, insisto sulla necessità di compiere ancora grossi passi un avanti, nella materia, con particolare riferimento sia alla perequazione automatica che alla detassazione; sempre, però, in maniera graduale e tale da non creare pericolosi squalibri alla economia del Paese. Esprimo comunque, senza riserve, la mia soddisfazione per il lodevole sforzo compiuto, in sede di riesame, dalla Camera dei deputati, sforzo che ha portato a rivedere in senso positivo il precedente parere negativo

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

della quinta Commissione, consentendo di raggiungere un'altra doverosa meta.

Pertanto, dichiarandomi pienamente d'accordo sugli articoli aggiuntivi 3 e 4 approvati dall'altro ramo del Parlamento, chiedo il vostro voto favorevole sugli articoli medesimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

FERMARIELLO. Desidero molto brevemente dichiarare che il Gruppo comunista voterà a favore delle modifiche apportate dalla Camera. In primo luogo perchè questa non ha modificato l'articolo 1 da noi emendato; in secondo luogo perchè siamo assai lieti di constatare che le esigenze rappresentate in questa Commissione, che il Governo aveva dichiarato di non poter accogliere nel senso pieno da noi desiderato, sono state poi recepite presso l'altro ramo del Parlamento, dove, evidentemente, ci si è resi conto della necessità di elevare la misura degli assegni familiari anche per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

A Z I M O N T I . Anche il Gruppo democratico cristiano dichiara di approvare le modifiche apportate dalla Camera al disegno, che riguardano un argomento di cui si era già discusso nella nostra Commissione. Concordando,inoltre, con le osservazioni del relatore, ribadisco l'invito al Governo perchè dia al Parlamento la possibilità di affrontare e risolvere quanto prima i problemi, in particolare, della perequazione automatica e della detassazione.

FERRALASCO. Il Gruppo socialista si associa a quanto espresso dal relatore e voterà a favore delle modifiche introdotte, dichiarando di condividere anche quanto osservato a proposito della detassazione e della perequazione automatica degli assegni familiani.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

G I U L I A N O, relatore alla Commissione. Ringraziando i colleghi per il consenso manifestato, non ho altro da aggiungere alla mia esposizione.

B O S C O , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. A nome del Governo, apprezzando l'orientamento positivo della Commissione, sottolineo che è stato compiuto un notevole sforzo finanziario per accogliere alla Camera quelle esigenze già rappresentate da questa Commissione del Senato a proposito degli assegni familiari per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Ciò detto, affido al voto favorevole degli onorevoli senatori il provvedimento così modificato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati. Do lettura dell'articolo 3 inserito, dopo l'articolo 2, dalla Camera dei deputati:

#### Art. 3.

A decorrere dal 1º luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevata a lire 95 000 annue.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura adesso dell'articolo 4 anch'esso aggiunto dalla Camera dei deputati:

### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 14-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in hre 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi per l'anno 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'originario articolo 3 — che diventa articolo 5 a seguito dell'inserimento dei due nuovi articoli — non è stato modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B), di iniziativa dei deputati Rognoni ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calvetti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalo, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci e Cattanei, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dalla Camera dei deputati, modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il parere della 2<sup>a</sup> Commissione permanente non è pervenuto. Prego il relatore, senatore Torelli, di voler intanto svolgere la sua relazione per illustrare le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

T O R E L L I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge torna all'esame della nostra Commissione con alcune modifiche apportate dalle Commissioni riunite 4<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> della Camera. Questa cui ci accingiamo è la quarta lettura del disegno di legge; ed è con profonda e dolorosa meraviglia che constatiamo come molti emendamenti apportati dalla nostra Commissione non siano stati accolti dalla Camera, la quale, invece, su alcuni punti fondamentali, ha voluto tener fede al testo primitivo da essa approvato.

Affermo subito di essere contrario a qualsiasi braccio di ferro fra i due rami del Parlamento; tuttavia non posso non rilevare come il dissenso dimostrato dalla Camera sia fuori luogo.

Passando alle modificazioni introdotte dalla Camera, inizio con il criticare l'articolo 6. Vorrei far notare che questa Commissione aveva soppresso l'articolo 6 del disegno di legge, riguardante la pensione di invalidità, poichè era contraria al principio, affermato dalla Camera e da essa ora riconfermato, secondo il quale gli avvocati ed i procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono della pensione di invalidità, hanno diritto alla conferma della pensione soltanto se incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento. La nostra Commissione aveva tenuto conto del fatto che con la legge precedente il limite di incapacità all'esercizio professionale era del sessanta per cento, e che in base ad essa nel frattempo, molti avvocati hanno potuto fruire della pensione. La dizione ripristinata dalla Camera dice ancora: « Entro sei mesi dalla data anzidetta la Cassa procederà alla revisione delle pensioni di invalidità già concesse, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate e di confermare o revocare il provvedimento di concessione. In caso di revoca, la stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e le rate di pensione già percepite prima di tale data non sono soggette a rimborso ».

La pensione, cioè, viene confermata o revocata a seconda che venga raggiunto o non il limite del settanta per cento di incapacità all'esercizio professionale.

35° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

Questa statuizione è parsa alla nostra Commissione, sotto molti aspetti, anticostituzionale. Poichè, come ho già detto, molti avvocati hanno fruito e fruiscono della pensione di invalidità con il limite di incapacità al sessanta per cento, e poichè questo diritto verrebbe, con l'introduzione di tale articolo, abolito, noi abbiamo deliberato la soppressione della norma.

Ora, il disegno di legge toma al nostro esame con il ripristino di questo articolo: per quanto riguarda il mio parere torno ad insistere sul fatto che l'articolo 6 debba essere soppresso.

L'art. 9, in materia di trattamento previdenziale, come era pervenuto nel testo in prima lettura approvato dalla Camera, avreb be potuto creare all'interno della categoria situazioni diverse, per le quali alcune persone avrebbero potuto andare in pensione entro un determinato numero di anni, menire altre entro un limite di tempo diverso. Si sarebbe cioè creata una situazione di discriminazione che noi abbiamo voluto evitare con la modifica dell'articolo quale ci era pervenuto dalla Camera.

Oggi, questo articolo lo ritroviamo nuovamente proposto dalla Camera, sia pure con qualche ritocco. Così come si presenta, esso non può riscuotere un parere favorevole. Ci si presentano dunque due strade: o una sostanziale soppressione, oppure una correzione del testo.

È stata poi apportata una modifica alla tabella A, laddove si dice che « Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contri buto personale è ridotta a lire centocinquantamila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonchè degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni ». Il Senato aveva portato il limite del reddito a quattro milioni, mentre la Camera ha riproposto i due milioni. Ritengo che tale modifica possa essere gravosa soprattutto per gli avvocati giovani, che iniziano la carriera.

Mi trovo invece d'accordo sull'emendamento proposto dalla Camera alla tabella C: « Il contributo non è dovuto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, promossi direttamente dagli interessati senza l'intervento di un avvocato o di un procuratore legale, e per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decre to 28 marzo 1929, n. 499 ». Mi sembra infatti giusto che l'utente non sia tenuto a pagare, in questi casi, per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

La tabella F, secondo il testo che ci era pervenuto la prima volta dalla Camera, prevedeva che la pensione di anzianità agli ultrasettantenni fosse di duecentoventimila lire nel caso che il pensionato avesse chiesto la cancerlazione dagli albi, e di centocinquantamila lire nel caso che non la chiedesse. Noi abbiamo eliminato la distinzione basata sulla cancellazione dagli albi, e abbiamo concesso la pensione di duecentoventimila lire indipendentemente da questa. Ora la Camera è tornata nuovamente alla dizione primitiva, ristabilendo un diverso importo delle pensioni di anzianità, a seconda che vi sia o meno la cancellazione dagli albi. Il mio parere su questa distinzione è negativo poichè non capisco la necessità della cancellazione dall'albo quando la pensione percepita non è poi una cifra così ragguardevole.

Dopo l'illustrazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non mi resta che ribadire il mio parere contrario (fatta eccezione per la modifica alla tabella *C*). Oualora, dunque, la Commissione intendesse mantenere il punto di vista espresso dalla precedente approvazione, il disegno di legge dovrebbe tornare nuovamente all'esame della Camera.

P R E S I D E N T E . Abbiamo ascoltato la relazione del senatore Torelli sulle modifiche introdotte dalla Camera al disegno di legge in esame. Il relatore ha proposto il rigetto di tali modifiche. Come Presidente devo ricordare alla Commissione che nella passata legislatura, in occasione della discussione della legge n. 991 del 1969, sull'assistenza e la previdenza degli avvocati, si erano avute diverse valutazioni, nei due rami del Parlamento, in ordine al testo da approvare. Il Senato in terza o in quarta lettura, sia pure obtorto

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° Resoconto sten. (21 maggio 1975)

collo, accettò infine le modifiche introdotte dalla Camera. L'esperienza ha poi dimostrato che quelle modifiche sono state una delle cause del dissesto della Cassa previdenziale degli avvocati. Forse, il fatto che alla Camera i provvedimenti in questa materia sono deferiti alle Commissioni riunite giustizia e lavoro e non solo alla Commissione lavoro, come al Senato, può portare come conseguenza che le varie « faide » esistenti in seno alla categoria degli avvocati si riproducono nelle due Commissioni congiunte.

In conclusione, sottolineo ancora la delicatezza dei problemi su cui siamo chiamati a decidere ed il fatto che il relatore ha avanzato la proposta del rigetto delle modifiche apportate dalla Camera.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

FERMARIELLO. Il Gruppo comunista si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal relatore di rigettare le modifiche apportate dalla Camera.

Il testo che ricevemmo la prima volta dall'altro ramo del Parlamento fu da noi radicalmente emendato. Lavorammo allora molto intensamente, tenendo conto dei disastri di ordine soprattutto finanziario procurati dalla precedente legge, e raggiungemmo un certo accordo. Ora la Camera ci ripropone praticamente il suo primitivo progetto in alcuni punti fondamentali: le motivazioni ad dotte, a mio avviso, non sono però convincenti. Ritengo pertanto che saremo costretti a tornare nuovamente su alcuni di quei punti; comunque dobbiamo accingerci con calma ad elaborare un testo che sia finalmente e definitivamente adeguato agli scopi che ci siamo prefissi. Posso fin da ora dire che il Gruppo comunista intende operare in questo senso.

M A R O T T A . Sono perplesso, preoc cupato e angosciato perchè se il disegno di legge non fosse approvato entro il mese l'andamento finanziario della Cassa sarebbe se riamente compromesso. Imfatti, oltre che preoccuparci del forte debito che grava sulla Cassa, dobbiamo anche preoccuparci di salvaguardare certe posizioni, soprattutto quelle dei giovani, che altrimenti verrebbero a trovarsi allo sbaraglio.

MANENTE COMUNALE Suggerirei, per arrivare ad una soluzione soddisfacente e per condurre in porto la discussione, che il relatore faccia il possibile per raggiungere una via di uscita, un'intesa in merito alle modifiche apportate, onde evitare, se possibile, quel rigetto che è stato prospettato.

PRESIDENTE. L'importante è arrivare all'approvazione di una legge buona senza preoccuparci del trascorrere del tempo, cosa di cui semmai dovevano preoccuparsi altri e non noi, che non possiamo accettare modifiche di cui non siamo convinti.

Invito, dunque, i colleghi a meditare e a consultarsi con il relatore per svolgere la discussione nel modo più sereno e approfondito possibile. Nel frattempo contiamo di acquisire l'essenziale parere della Commissione giustizia.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott FRANCO BATTOCCHIO